



Condizioni Generali di Vendita e Fornitura (CG) di Bayer (Schweiz) AG
(Pharmaceuticals, Consumer Health e Medical Devices)
da usare nelle operazioni commerciali tra aziende, in vigore dal 1° agosto 2017

1. Cenni generali

1.1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita e Fornitura ("CG") regolamentano l'offerta, la vendita e la fornitura di tutte le merci e i servizi (di seguito denominati "merce" o "prodotti") da parte di Bayer (Schweiz) AG (di seguito il "venditore") nei settori Pharmaceuticals, Consumer Health e Medical Care nei confronti di un cliente ("acquirente"). Le CG costituiscono parte integrante del contratto d'acquisto. Condizioni contrarie o divergenti o qualsivoglia altra limitazione da parte dell'acquirente non sono riconosciute, salvo il venditore non le abbia approvate espressamente e per iscritto nel singolo caso. Condizioni integrative da parte dell'acquirente devono essere confermate per iscritto dal venditore.

2. Offerte, ordini

2.1. Offerte, indicazioni, descrizioni incluse rappresentazioni internet e preventivi del venditore sono da considerarsi senza impegno e non vincolanti, salvo non vengano definiti espressamente come vincolanti per iscritto dal venditore.

2.2. Gli ordini dell'acquirente diventano vincolanti per il venditore attraverso la conferma scritta o elettronica del venditore (anche fattura o bolla d'accompagnamento). Ciò vale anche per le indicazioni relative a prezzo, quantità, termine e possibilità di consegna.

2.3. In caso di primo ordine dell'acquirente, il venditore effettua una verifica dell'autorizzazione per l'esercizio della professione/il commercio all'ingrosso e della solvibilità.

3. Caratteristiche della merce, consulenza tecnica, utilizzo e trasformazione

3.1. Per caratteristiche della merce si intendono essenzialmente solo le caratteristiche riportate nelle descrizioni del prodotto, nelle specifiche e nelle marcature del venditore. Dichiarazioni pubbliche, elogi o pubblicità non rappresentano informazioni circa le caratteristiche della merce. Periodo di validità, informazioni sul prodotto, sull'uso e sull'applicazione, ricette, ingredienti, indicazioni su peso e dimensioni non possono ritenersi garanzia di una caratteristica.

3.2. La consulenza tecnica del venditore relativa all'applicazione in forma orale, scritta e tramite esperimenti viene fornita in assoluta buona fede, ma deve intendersi solo come un'indicazione non vincolante, anche in relazione a qualsivoglia diritto di protezione di terzi, e non solleva l'acquirente dall'obbligo di svolgere personalmente la verifica dell'idoneità della merce fornita dal venditore per le procedure e gli scopi previsti. L'applicazione, l'utilizzo e la trasformazione della merce avvengono al di fuori delle possibilità di controllo del venditore e sono pertanto di esclusiva responsabilità dell'acquirente.

3.3. La validità minima dei prodotti forniti non è generalmente inferiore a 12 mesi. Fanno eccezione i prodotti dei settori Consumer Health, Medical Devices e i prodotti speciali. Per questi prodotti la validità minima non è generalmente inferiore a 6 mesi.

4. Limiti di esportazione e importazione e obblighi dell'acquirente

4.1. Se un'autorizzazione ufficiale all'esportazione o all'importazione da parte di un governo o di un'autorità statale costituisce un presupposto per la fornitura oppure se la fornitura è in altro modo limitata o vietata a causa di norme di legge sull'importazione o l'esportazione, il venditore ha il diritto di sospendere l'espletamento dei suoi obblighi di fornitura e di sospendere il diritto dell'acquirente alla fornitura finché non viene concessa l'autorizzazione o vengono rimossi la restrizione o il divieto. In questo caso il venditore ha anche il diritto di rescindere o di recedere dal contratto senza avere alcuna responsabilità nei confronti dell'acquirente. Il venditore può anche esigere in ogni momento che il cliente venga esibita la specifica autorizzazione. Se fossero necessari una dichiarazione del cliente finale o un certificato di esportazione oppure se il venditore ritenesse opportuno che questi gli venissero consegnati, l'acquirente è tenuto a presentare tale dichiarazione o certificato alla prima richiesta scritta. Se è necessaria un'autorizzazione per l'importazione, l'acquirente deve comunicarlo immediatamente al venditore e deve trasmettergli l'autorizzazione non appena possibile.

4.2. Con l'accettazione dell'offerta, la stipula del contratto e l'accettazione della merce, l'acquirente garantisce che non effettuerà transazioni con la merce e la relativa documentazione in violazione delle restrizioni di legge su esportazione o importazione.

5. Prezzi

Salvo diversamente pattuito, vengono fatturati i prezzi in vigore al momento dell'ordinazione, maggiorati dell'eventuale imposta sul valore aggiunto di legge e di altri supplementi. Per consegne urgenti viene addebitata la cifra forfetaria di CHF 50.-; le spedizioni Intercity-Express vengono addebitate in base al costo. Per le consegne refrigerate il trasporto urgente è incluso. L'ordine minimo è di CHF 300.-. Per gli ordini di importo inferiore viene addebitato un supplemento di CHF 30.-.

6. Pagamento

6.1. Salvo diversamente pattuito, i pagamenti devono essere effettuati a mezzo bonifico bancario. Sono considerati effettuati solo quando l'importo è definitivamente disponibile sul conto del venditore. La concessione di sconti è ammessa solo previo specifico accordo scritto.

6.2. Salvo diversamente pattuito, i termini di pagamento sono di trenta giorni dalla data della fattura. In caso di ritardo nel pagamento vengono addebitati interessi di mora pari al cinque per cento dell'importo totale del credito (IVA inclusa). Il venditore si riserva il diritto di dimostrare un danno di mora superiore.

6.3. Il venditore si riserva il diritto di utilizzare dei pagamenti a saldo di fatture precedenti scadute, maggiorati dei rispettivi interessi di mora maturati e dei costi sostenuti nella seguente sequenza: costi, interessi, credito principale.

6.4. L'acquirente può compensare solo con crediti incontestati o passati in giudicato.

7. Consegna

7.1. I termini di consegna sono da intendersi non vincolanti, anche se alla stipula del contratto il venditore ha indicato una data precisa o una data determinabile precisamente. Per ottenere una data di consegna vincolante è necessario un accordo espresso tra le parti.

7.2. Se è stata concordata espressamente una data di consegna determinata, in caso di ritardo della consegna l'acquirente deve fissare un'opportuna proroga, di norma equivalente a due settimane. Se non si verifica alcuna consegna entro il periodo di proroga, l'acquirente può recedere dal contratto per i pezzi interessati a condizione che il ritardo sia imputabile al venditore. Eventuali diritti di rimborso dell'acquirente sulla base di una consegna non avvenuta o ritardata e il rimborso in sostituzione dell'adempimento del contratto si orientano al punto 14.

7.3. Sono ammesse consegne parziali. In caso di consegne parziali il venditore ha diritto a

pagamenti parziali.

7.4. Se l'acquirente ritarda l'accettazione della merce o infrange colpevolmente altri obblighi di collaborazione, il venditore ha il diritto di esigere il risarcimento dei danni insorti fino a quel momento inclusi eventuali costi aggiuntivi. Il venditore si riserva il diritto di avanzare ulteriori rivendicazioni.

8. Interruzioni del lavoro e della produzione, forza maggiore, impedimenti al contratto

8.1. Il venditore non risponde della mancata erogazione della prestazione o del ritardo nella prestazione se riconducibili a interruzioni del lavoro, in particolare se una consegna non è più disponibile a causa del temporaneo passaggio dell'unità produttiva a un altro prodotto o se per motivi tecnici non possa essere garantito un criterio di qualità necessario per la merce. Ciò non vale se l'interruzione del lavoro è avvenuta intenzionalmente o per negligenza del venditore.

8.2. In caso di interruzione o pregiudizio permanente della produzione, indipendentemente dal motivo, il venditore ha il diritto di suddividere la capacità produttiva e la merce disponibili tra i suoi clienti a sua discrezione, in base alle sue ragioni commerciali, e pertanto di consegnare eventualmente quantità inferiori rispetto a quelle pattuite contrattualmente. Eventi di forza maggiore di qualsiasi tipo, interruzioni non prevedibili del lavoro, del traffico o delle spedizioni, danni causati dal fuoco, inondazioni, assenza non prevedibile di forza lavoro, energia, materie prime o materiali ausiliari, scioperi, serrate, ordinanze ufficiali o altri impedimenti non imputabili alla parte fornitrice che riducono, ritardano, impediscono o rendono impossibile la produzione, l'invio, il ritiro o l'utilizzo sollevano le parti dall'obbligo di fornitura o ritiro per la durata e l'entità dell'interruzione. Se, per effetto dell'interruzione, la consegna o il ritiro vengono ritardati di oltre otto settimane, entrambe le parti hanno diritto di recedere dal contratto. In caso di parziale o totale venir meno delle fonti di approvvigionamento del venditore, questi non è obbligato a rifornirsi da fornitori a monte sconosciuti. In tal caso il venditore ha il diritto di ripartire le quantità di merce tenendo conto del proprio fabbisogno.

9. Spedizione, assunzione del rischio

9.1. Il venditore si riserva di scegliere il percorso e il tipo di spedizione. I costi supplementari causati da richieste di spedizione particolari dell'acquirente sono a carico di quest'ultimo.

9.2. Se non diversamente pattuito, il rischio del casuale perimento e del casuale deterioramento della merce al momento dell'arrivo presso l'acquirente e di un eventuale ritardo del ritiro è trasferito all'acquirente ("trapasso del rischio").

9.3. Se l'acquirente esporta la merce, è tenuto a fornire al venditore le informazioni necessarie per l'esportazione.

10. Diritto di riservato dominio

10.1. La merce diventa di proprietà dell'acquirente solo nel momento in cui questo ha assolto a tutti i suoi obblighi derivanti dal rapporto commerciale con il venditore, inclusi i crediti accessori e le richieste di rimborso. Il diritto di riservato dominio rimane invariato, anche se singoli crediti del venditore vengono inseriti in una fattura corrente di cui viene stabilito e riconosciuto il saldo.

Il venditore ha il diritto di richiedere all'acquirente la merce soggetta a riservato dominio senza fissazione di una dilazione e senza recedere dal contratto, nel caso questi sia in ritardo nell'adempimento dei suoi obblighi nei confronti del venditore. In caso di ritiro della merce soggetta a riservato dominio è possibile recedere dal contratto solo se il venditore lo dichiara espressamente per iscritto.

11. Garanzia

11.1. Eventuali reclami dovuti a fornitura incompleta o scorretta nonché reclami per vizi evidenti devono essere notificati per iscritto immediatamente, comunque al più tardi entro sette giorni lavorativi dall'arrivo della merce, e la merce deve essere rispedita con la relativa bolla di accompagnamento. In caso contrario la merce viene considerata accettata.

11.2. All'arrivo della merce l'acquirente è tenuto a controllare immediatamente le seguenti caratteristiche:

- a) identità (denominazione prodotto, confronto n. di partita o di lotto, dicitura sull'imballaggio o sigillo con la bolla di accompagnamento);
- b) quantità;
- c) confezione e marcatura del prodotto; nonché
- d) danni di trasporto.

In caso di merce sensibile alla temperatura e agli urti e di merce deperibile, l'acquirente deve eseguire un controllo di qualità all'arrivo della merce per verificare l'eventuale presenza di vizi occulti prodottisi nel trasporto o nel magazzinaggio, se ciò è accettabile dal punto di vista tecnico ed economico.

11.3. In caso di vizi occulti, il reclamo scritto deve essere effettuato subito dopo la constatazione del vizio. In caso contrario la merce viene considerata accettata. L'onere di dimostrare che si tratta di un vizio occulto spetta all'acquirente. La merce consumata non viene né sostituita né rimborsata.

11.4. In merito alla tempestività della notifica fa fede il momento in cui questa giunge al venditore. I vizi rivendicati in contrasto con i precedenti obblighi di ispezione e reclamo sono esclusi da qualsiasi garanzia.

11.5. Salvo diversamente pattuito dalle parti, le rivendicazioni relative a vizi avanzate dall'acquirente si limitano al diritto di adempimento successivo. Se l'adempimento successivo da parte del venditore non va a buon fine, l'acquirente può ridurre il prezzo d'acquisto o, a sua discrezione, recedere dal contratto. I diritti di risarcimento ai sensi del punto 14 rimangono invariati.

12. Resi

12.1. La merce oggetto del reclamo può essere resa solo con l'espresso consenso del venditore e solo ai sensi del punto 11.1. I resi devono essere rispediti al luogo in cui sono stati consegnati.

12.2. In nessun caso viene offerta una sostituzione per a) prodotti contrassegnati come campioni, b) confezioni danneggiate, rotte o aperte, se non si tratti di un difetto di fornitura, e c) merce consumata.

- 12.3. I prodotti che vengono ritirati per motivi di sicurezza del medicamento (su iniziativa di un'autorità o di un'azienda) vengono rimborsati al prezzo d'acquisto, a condizione che il reso con riserva del punto 12.2 avvenga entro un (1) mese dalla pubblicazione o dalla comunicazione del ritiro del prodotto.
- 12.4. I prodotti eliminati dall'assortimento da BAYER non vengono di norma né rimborsati né ritirati.
- 13. Violazioni dei diritti di protezione**
- 13.1. Il venditore non è responsabile per la violazione di brevetti, diritti d'autore, segni distintivi, segreti aziendali o altri diritti che si verifichino sulla base di indicazioni dell'acquirente o di un impiego della merce non prevedibile dal venditore o per il fatto che questi vengono modificati dall'acquirente o per sua richiesta. Ciò vale in particolare se per richiesta dell'acquirente viene fornita una determinata confezione del prodotto o una denominazione del prodotto e ciò possa infrangere i diritti di nome e di marchio d'impresa.
- 13.2. L'acquirente è tenuto a informare per iscritto il venditore il prima possibile, qualora terze parti affermino un diritto di protezione sui prodotti oggetto del contratto oppure lo rivendichino in sede giudiziale o stragiudiziale. Se l'acquirente infrange in modo colposo quest'obbligo, è lui a rispondere del danno risultante nei confronti del venditore.
- 13.3. Il venditore difenderà l'acquirente a proprie spese (i) contro l'azione legale di terze parti nel caso venga lamentata un'infrazione diretta del diritto di protezione causata dalla merce fornita dal venditore e (ii) risarcirà l'acquirente per eventuali indennizzi e altri costi a cui dovesse essere condannato in giudizio, qualora dovessero essere riconducibili in modo immediato ed esclusivo a una tale infrazione.
- 13.4. Il venditore non è responsabile nei confronti dell'acquirente se il venditore non (i) viene informato immediatamente per iscritto della rivendicazione, (ii) non riceve il diritto esclusivo di chiarimento, preparazione, difesa e gestione del caso nonché di scelta dell'assistenza e del patrocinio legale e (iii) non riceve ogni possibile supporto e collaborazione da parte dell'acquirente nel chiarimento, nella gestione, nella preparazione e nella difesa. La responsabilità del venditore viene meno anche qualora il diritto venisse rivendicato dopo una proroga di un anno dal momento della fornitura.
- 13.5. Se un prodotto diventa oggetto di una procedura d'infrazione come descritto in precedenza al punto 13.2, oppure se una procedura di questo genere fosse probabile secondo il venditore, quest'ultimo può, a sua discrezione, (i) fornire all'acquirente il diritto di continuare a utilizzare e vendere il prodotto, (ii) effettuare una fornitura sostitutiva oppure (iii) una correzione, in modo che il prodotto non infranga più alcun diritto di protezione, oppure (iv) recedere da un contratto rispettivamente a tale prodotto. Ulteriori diritti e rivendicazioni di riduzione, recesso e risarcimento sussistono solo in base alle presenti CG.
- 13.6. Per eventuali diritti di risarcimento viene applicato inoltre il punto 14. Ulteriori diritti dell'acquirente in merito a un'effettiva o presunta infrazione di diritti di protezione o altri diritti di proprietà diversi da quelli menzionati al punto 13 non sono validi.
- 14. Risarcimento**
- 14.1. Il venditore risponde, senza riguardo della natura legale del diritto rivendicato, solo per danni risultanti all'acquirente per comportamento intenzionale o colpa grave del venditore. Ogni ulteriore responsabilità è esclusa se consentito.
- 14.2. In nessun caso il venditore risponde nei confronti dell'acquirente o di terzi per danni indiretti nonché per danni imprevedibili al momento della stipula del contratto, danni conseguenti, perdite, costi e spese, in particolare fatturato o profitti persi, ritardi di consegna, interruzioni del lavoro, fermi di produzione, deterioramento di altra merce o danni insorti per altre cause, indipendentemente dal fatto che siano stati causati da infrazione delle garanzie, inadempimento del contratto, negligenza o da altri motivi.
- 14.3. Le esclusioni e limitazioni di responsabilità ai sensi del punto 14 valgono in egual misura in riferimento ad azioni di impiegati, dipendenti, collaboratori, rappresentanti e aiutanti del venditore. Inoltre valgono anche per la loro responsabilità personale.
- 15. Software**
- 15.1. Nel caso un prodotto comprenda software o documentazione oppure questi siano consegnati insieme al prodotto, con la vendita del prodotto non vengono trasferiti all'acquirente diritti di proprietà relativi al suddetto software o alla suddetta documentazione. L'acquirente usufruisce esclusivamente di un diritto di utilizzo non esclusivo e non trasferibile sui diritti di protezione del venditore o delle aziende a lui collegate contenuti nel software o nella documentazione ai fini dell'utilizzo del software o della documentazione abbinati ai prodotti e così come sono integrati nei prodotti forniti o così come allegati ai suddetti prodotti.
- 15.2. In assenza di consenso scritto da parte del venditore, l'acquirente (i) non ha diritto né di modificare, adattare, alterare, tradurre il software contenuto nei prodotti o messo a disposizione del venditore in combinazione con i prodotti né di realizzare opere derivate, (ii) né di cedere, affittare, noleggiare, prestare, trasferire, divulgare a terzi il software né di distribuire sottoliscenze relative a questo software oppure di distribuirlo in altro modo, (iii) né di mischiare il software o integrarlo in altri software, (iv) né di svilupparlo, decompilarlo, scomporlo o cercare di identificare il codice sorgente in altro modo. Ciò non vale in casi in cui questo sia espressamente concesso per disposizioni di legge. L'acquirente deve riprodurre senza modifiche gli avvisi sui diritti di protezione del venditore e delle aziende o dei subfornitori a lui legati in ogni software o documentazione ceduto/a dal venditore. Sono eventualmente applicabili le condizioni di licenza di terzi.
- 16. Vendita e assicurazione della qualità**
- 16.1. I medicinali possono essere acquistati solo dalle aziende e istituzioni autorizzate dal rispettivo diritto applicabile e possono essere venduti solo alle medesime. L'acquirente garantisce che sia la vendita della merce sia le sue future attività commerciali pianificate siano conformi al diritto applicabile. L'acquirente presenterà le opportune prove su richiesta del venditore.
- 16.2. L'acquirente è tenuto a informare tempestivamente il venditore riguardo a eventuali contraffazioni di medicinali di cui fosse venuto a conoscenza, dei rispettivi indizi, dell'eventuale traffico illegale di merce e di eventuali reclami del mercato.
- 17. Obblighi di informazione su rischi, effetti collaterali ecc.**
- 17.1. L'acquirente deve ottemperare a tutti gli obblighi di legge e ufficiali di notifica di rischi, effetti collaterali e reazioni avverse involontarie che insorgono durante l'uso corretto della merce e di eventi analoghi ed è tenuto a informare gli uffici competenti. Inoltre, anche se non è soggetto ad alcun obbligo di informazione di legge o ufficiale, dovrà sempre informare il venditore in merito a tali eventi per iscritto via fax (+41 44 465 83 86) o e-mail (drug.safety.switzerland@bayer.ch) mettendo in oggetto "Adverse Event Reporting".
- 18. Risoluzione e diversa cessazione del contratto**
- 18.1. Fatte salve le altre rivendicazioni contrattuali e di legge, ciascuna delle parti può risolvere o recedere interamente o parzialmente dal contratto a mezzo comunicazione scritta con effetto immediato, senza alcuna responsabilità nei confronti dell'altra parte,
- a. se viene aperta una procedura d'insolvenza sul patrimonio dell'altra parte o se viene avviata una procedura di risanamento, liquidazione o scioglimento. Ciò vale nel caso di una procedura avviata dall'altra parte e volontaria, in caso di procedimento coattivo, in caso di nomina di un amministratore fallimentare o giudiziario oppure in caso di cessione a favore dei creditori dell'altra parte;
- b. se nei rapporti di capitale e proprietà dell'altra parte si verificassero variazioni sostanziali e la parte per sua convinzione ritenga che queste variazioni siano inammissibili per continuare l'adempimento del contratto.
- 18.2. Se il venditore si avvale del suo diritto di risoluzione del contratto ai sensi del punto 18.1 e ha già adempiuto agli obblighi risultanti dal contratto, tutti i pagamenti da effettuare ai sensi del presente contratto sono immediatamente esigibili.
- 18.3. In caso di risoluzione, recesso o scadenza di un contratto, le disposizioni che per il loro scopo hanno una durata superiore a quella del contratto continuano a essere efficaci.
- 19. Luogo d'esecuzione, clausole commerciali, garanzia, clausola d'efficacia**
- 19.1. Il luogo d'esecuzione della fornitura è l'ufficio di spedizione, quello del pagamento è il luogo indicato sulla fattura del venditore.
- 19.2. L'accordo di una garanzia deve essere effettuato per iscritto. Una dichiarazione di garanzia è efficace solo se descrive in modo sufficientemente preciso il contenuto della garanzia nonché la sua durata e l'ambito di validità geografico.
- 19.3. Qualora singole clausole delle presenti Condizioni Generali di Vendita e Fornitura dovessero risultare interamente o parzialmente nulle, ciò non compromette l'efficacia delle restanti clausole e delle restanti parti delle clausole in questione. Al posto della clausola inefficace si deve ricorrere a un'opportuna clausola efficace che si avvicini il più possibile allo scopo economico della clausola inefficace.
- 20. Protezione dei dati**
- 20.1. Tutti i dati di cui ha bisogno il venditore per la fornitura e per la fatturazione vengono memorizzati in formato elettronico. I dati sono soggetti alle disposizioni di legge sulla protezione dei dati e vengono utilizzati solo per scopi interni.
- 20.2. Se l'acquirente comunica il suo indirizzo e-mail, egli accetta automaticamente, salvo diverse disposizioni, l'utilizzo dell'indirizzo e-mail da parte del venditore (p. es. per informazioni, newsletter ecc.). L'acquirente può revocare in ogni momento il consenso all'utilizzo del suo indirizzo e-mail.
- 21. Diritto applicabile, foro competente**
- 21.1. I diritti e i doveri delle parti risultanti da o associati alle presenti Condizioni Generali di Vendita e Fornitura sono retti dal diritto svizzero e devono essere interpretati in accordo con esso, senza riguardo alle sue disposizioni in materia di conflitti di leggi.
- 21.2. Le parti si impegnano a risolvere dapprima qualsivoglia controversia risultante o associata a un contratto per via stragiudiziale attraverso colloqui e trattative. Ogni controversia non risolvibile in via stragiudiziale deve essere giudicata esclusivamente dai tribunali competenti della città di Zurigo, a condizione che anche il venditore possa rivendicare i suoi diritti presso il foro competente generale dell'acquirente.